

REPUBBLICA ITALIANA



IL TRIBUNALE DI MILANO

UNDICESIMA SEZIONE PENALE

Il giudice dott. Lorella TROVATO

Letti gli atti del procedimento a carico di [REDACTED], imputato dei reati di cui agli articoli 590 bis commi 1 e 6 e 590 ter CP (così come modificata l'imputazione all'udienza del 21.3.2022 e all'odierna udienza) e 189 CdS, commessi in Milano il 5/12/2019 CdS, con la recidiva di cui all'art. 99, comma 1 e comma 2 nn. 1), 2) e 3) CP e, in particolare, dei reati di cui:

A) agli artt. 590 bis, comma 1 (ipotesi di lesioni gravi in relazione all'art. 583, comma 1 cp), comma 6 cp e 590 ter cp perché, quale conducente del veicolo Hyundai Getz tg CB374WX, transitando lungo la strada urbana del Comune di Milano viale Legioni Romane in corrispondenza dell'intersezione semaforizzata con via Dei Ciclamini, non regolando la velocità in prossimità della predetta intersezione, non essendo in grado di compiere manovre di sicurezza al fine di evitare possibili ostacoli ed omettendo di fermarsi per dare la precedenza al pedone [REDACTED] in quel momento transitante sull'attraversamento pedonale e quindi in violazione degli artt. 141, c. 8 e c. 11 e 191 d.lgs 285/1992 (Codice della Strada), urtava violentemente [REDACTED] balzandola in avanti ad una distanza di diversi metri dal punto di impatto e quindi facendola successivamente precipitare al suolo, cagionandole lesioni personali consistite in "pneumotorace, lacerazione epatica, trauma cranico con ematoma subdurale emisferico cerebrale sx e frattura cellette mastoidee ed osso parietale sx, frattura bacino complessa, frattura complessa a decorso verticale dell'ala sacrale sinistra, plurifocale scomposta della sinfisi pubica a dx e distacco osseo parcellare a livello della sinfisi a sx senza diastasi. Frattura della branca ileo e ischio-pubica dx e sx. Frattura del collo chirurgico omero sx, con distacco del trochide, frattura pluriframmentaria diafisaria tibia sx, frattura VI costa sx, VIII e X costa dx, frattura processo trasverso L5. Frattura composta del corpo della scapola sx", lesioni dalle quali derivava pericolo di vita per la persona offesa che a seguito dell'investimento veniva ricoverata in "codice rosso" e prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Carlo di Borromeo, prognosi che veniva sciolto il successivo 29/1/2020 con valutazione del tempo di guarigione pari a 100 giorni s.c.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto ponendosi alla guida di veicolo con patente sospesa e con l'ulteriore aggravante di darsi alla fuga..

In Milano in data 5/12/2019.

B) All'art. 189, c. 6 e c. 7 d.lgs 30/4/1992, nr. 285 (Codice della Strada) perché, nelle circostanze indicate al superiore capo A) di imputazione e dopo aver cagionato il sinistro stradale ivi descritto, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita.

In Milano in data 5/12/2019.

Con recidiva ex art. 99, c. 1, c. 2, nr. 1) e 2), c. 3 cp.

Letta la memoria depositata il 12/7/2022 con cui la difesa dell'imputato ha chiesto al giudice di sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 590 ter CP, in relazione alla prima parte del primo comma dell'art. 590 bis CP per contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione;

OSSERVA

Occorre premettere che il reato più grave tra i due contestati al [REDACTED] (e rispetto al quale il giudice dovrà stabilire, in caso di condanna, la pena base), risulta essere quello di cui agli artt. 590 bis e 590 ter CP, poiché tale ultima norma prevede che il giudice non possa irrogare una pena inferiore ad anni 3 di reclusione, mentre con riferimento al reato di cui all'art. 189 CdS, punito con una pena da 1 a 3 anni di reclusione, pur tenendosi conto dell'aumento di pena (della metà) in ragione della recidiva contestata (e che può avere effetto solo per tale delitto non colposo), la cornice edittale all'interno della quale il giudice è chiamato a decidere va da un minimo di anni 1 e mesi 6 ~~ad anni~~ ad un massimo di anni 4 e mesi 6. Seppure è vero che in tal modo la pena massima supera quella prevista dall'art. 590 ter, è anche vero che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di concorso di reati, il giudice, pur potendo ritenere più grave il reato punito con la pena edittale più elevata nel massimo, non può irrogare una pena inferiore nel minimo a quella prevista per il reato satellite (Cass. Sez. Unite sentenza n. 25939 del 28.2.2013). Peraltro, in relazione al reato di cui all'art. 189 CdS (che, quantomeno nell'ipotesi di cui al settimo comma, non è assorbito dall'aggravante di cui all'art. 590 ter CP – cfr Cass. Pen. Sezione Quarta sentenza n. 25842 del 15.3.2019), è possibile operare il giudizio di equivalenza tra eventuali circostanze attenuanti e la recidiva, con conseguente riduzione della pena irrogabile all'ipotesi "base" del minimo di anni 1 e del massimo di anni 3 di reclusione, ciò a differenza della disciplina concernente le lesioni da incidente stradale che, in forza dell'art. 590 quater CP, non consente il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra le circostanze attenuanti (ad eccezione di quelle previste dagli artt. 98 e 114 cp) e l'aggravante di cui all'art. 590 ter cp (ed, altresì, l'aggravante di cui all'art. 590 bis, comma 6, cp, pure contestata al [REDACTED]). Tutto ciò al fine di evidenziare la rilevanza ai fini del decidere della questione posta dalla difesa sulla costituzionalità della pena prevista dall'art. 590 ter cp.

Osserva correttamente la difesa che le lesioni colpose gravi sono punite dall'art. 590 bis cp con la pena da 3 mesi ad 1 anno di reclusione. Per effetto dell'aumento (da un terzo a due terzi) stabilito nella prima parte dell'art. 590 ter cp (che non distingue tra lesioni gravi e lesioni gravissime), la pena edittale per le lesioni gravi si attesterebbe da un minimo di mesi 4 e ad un massimo di anni 1 e mesi 8 di reclusione. Lo sbarramento a 3 anni di reclusione quale pena minima irrogabile imposta dalla seconda parte dell'art. 590 ter, pertanto, si trova al di fuori del *range* di pena irrogabile in base agli aumenti stabiliti nella prima parte della medesima norma e ben al di sopra del massimo di pena che con tali aumenti si raggiungerebbe.

Con la previsione di un'entità di pena che nel minimo supera il massimo irrogabile in forza delle residue norme applicabili, il giudice si trova quindi ad infliggere una pena "fissa" di 3 anni di reclusione, non potendo scendere al di sotto di tale misura e non essendovi più, in tal modo, un massimo al quale fare riferimento (superato, appunto, dal minimo).

Diversamente accade per le lesioni stradali gravissime e per l'omicidio stradale, per i quali i combinati disposti degli artt. 590 bis, 589 bis, da un lato, e 590 ter prima parte, dall'altro, consentono di riportare lo sbarramento della pena minima a tre anni di reclusione nella cornice edittale prevista in base agli aumenti (sulle rispettive pene base) previsti dalla prima parte dell'art. 590 ter.

La previsione di una pena "fissa", invece, contrasta con gli art. 3 e 27 della Costituzione poiché impedisce al giudice di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto, in violazione non solo del principio di uguaglianza, ma anche delle finalità di rieducazione del condannato e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, che ricomprende la possibilità di trattamenti sanzionatori individualizzati e proporzionali.

Come è noto la Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sulla possibilità di dichiarare l'illegittimità di norme concernenti pene (o, più in generale, di trattamenti sanzionatori), affermando che la determinazione della pena per le fattispecie criminose è materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in quanto le valutazioni in ordine alla meritevolezza e al bisogno di pena sono, per loro natura, tipicamente politiche. Tuttavia, ritiene la Corte, le scelte legislative in materia sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, quando trasbordino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (cfr da ultimo in tal senso sentenze n. 155 del 8/5/2019 e n. 95 del 5/2/2019).

Come è noto la Corte Costituzionale è intervenuta più volte per dichiarare l'illegittimità di alcuni trattamenti sanzionatori "rigidi", come quello, previsto dall'art. 69 CP, circa il divieto di prevalenza di una serie di circostanze attenuanti rispetto alla recidiva qualificata ex art. 99, IV comma, CP, e ciò proprio per l'effetto che tale divieto determinava sull'entità della pena così irrogabile, ritenuta sproporzionata, non adeguabile al disvalore concreto dei fatti e, in ultima analisi, irragionevole (cfr, tra le altre, sentenza n. 251 del 5/11/2012 con riferimento all'attenuante di cui all'art. 73, V comma, DPR n. 309/90 nella formulazione previgente; sentenza n. 105 del 18/4/2014 in relazione all'attenuante di cui all'art. 648, comma II, CP; sentenza n. 205 del 17/7/2017 in relazione all'attenuante di cui all'art. 219, comma III, L.F.).

La Corte è altresì intervenuta, dichiarando l'illegittimità costituzionale, in un caso analogo a quello che qui ci occupa. Con sentenza n. 222 del 5/12/2018 i giudici della Consulta hanno, infatti, censurato l'ultimo comma dell'art. 216 della legge fallimentare nella parte in cui, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, prevedeva per le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la durata "di 10 anni", anziché "fino a 10 anni". Si legge nella sentenza. <<La durata fissa delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare non appare, in linea di principio, compatibile con i principi costituzionali in materia di pena, e segnatamente con i principi di proporzionalità e necessaria individuazione del trattamento sanzionatorio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservato alla discrezionalità del legislatore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, secondo comma Cost.; tuttavia, tale discrezionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che – in subiecta materia – è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato. In tal caso, si profila infatti una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e percepita come tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). Affinché poi la pena inflitta al singolo condannato non risulti sproporzionata in relazione alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto da lui commesso, il legislatore stabilisce normalmente che la pena debba essere commisurata dal giudice tra un minimo e un massimo, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze indicate negli artt. 133 e 133 bis cod. pen., in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile "individualizzata" e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato in attuazione del mandato costituzionale di "personalità" della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.>> (...). <<La durata delle pene accessorie temporanee comminate dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare resta (...) indefettibilmente determinata in dieci anni, quale che sia la qualificazione astratta del reato ascritto all'imputato (...) quale che sia la gravità concreta delle condotte costitutive di tale reato; e resta, altresì

insensibile all'eventuale sussistenza delle circostanze aggravanti o attenuanti previste dall'art. 219 della medesima legge>>. (...) <<Una simile rigidità applicativa non può che determinare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso - e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare comunque distonica rispetto al menzionato principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio>>.

Se le valutazioni appena esposte valgono con riferimento ad una pena accessoria, a maggior ragione devono valere con riguardo ad una pena principale, che, al pari di quella prevista dall'art. 216, ultimo comma, L.F. è stabilita, dalla seconda parte dell'art. 590 ter cp in misura "fissa" e, peraltro, contraddittoria, quanto alle lesioni colpose gravi, rispetto alla pena ricavabile dagli aumenti stabiliti nella prima parte del medesimo articolo di legge.

Ne consegue che si deve ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 ter cp nella parte in cui prevede, per le lesioni colpose gravi da incidente stradale, la pena minima e fissa di anni tre di reclusione per violazione dei principi di uguaglianza, personalità e proporzionalità della pena, nonché delle finalità rieducative alla stessa attribuite e di cui gli artt. 3 e 27 della Costituzione;

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87

DICHIARA

Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 ter del codice penale, introdotto dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016 n. 41, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede per le lesioni colpose gravi da incidente stradale di cui all'art. 590 bis, primo comma cp, aggravate dalla fuga del conducente, la pena minima e fissa di anni 3 di reclusione.

X Suspendere il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione, previa acquisizione della prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni, degli atti alla Corte Costituzionale in Roma.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica della Camera dei Deputati.

Ordinanza comunicata alle parti mediante lettura in udienza.

Milano, 22/9/2022.

DEPOSITATO IN UDIENZA
Milano li, 22/9/22

DOTT. LORELLA TROVATO

Il Giudice
Dott. Lorella TROVATO

Lorella